

RETORICHE DELLA DEVIANZA.
CRIMINALI, FUORILEGGE E DEVIANTI NELLA STORIA
(IDEOLOGIE, STORIA, DIRITTO, LETTERATURA, ICONOGRAFIA...)

Claudio POVOLO

Università Ca'Foscari di Venezia, Dipartimento di studi storici, IT-30124 Venezia,
Palazzo Gritti, San Marco 2546
e-mail: povolo@unive.it

SINTESI

Come si definirono i concetti di devianza e di criminalità nel corso dei secoli? Essi erano di certo provvisti di ampi margini di ambiguità e la loro definizione rifletteva sia l'esigenza da parte della società di mantenere certi livelli di sicurezza ritenuti accettabili, che il rispetto dei valori morali e religiosi predominanti.

La retorica tramite cui il comportamento deviante è descritto è di estrema importanza, in quanto rivela indirettamente non solo l'importanza assegnata ai valori culturali predominanti, ma pure il ruolo esercitato da un'élite culturale e politica.

La definizione degli stereotipi criminali si riflette innanzitutto nei testi normativi e dottrinari, ma si coglie soprattutto nell'effettiva prassi repressiva, alla luce di una serie complessa di variabili sociali e politiche.

Letteratura, iconografia e cinematografia hanno comunque messo in evidenza la fragilità di taluni stereotipi e svelato le diverse letture tramite cui essi possono essere percepiti dai loro fruitori. Ideologie repressive e miti si sono così contraddittoriamente raffrontati facendo emergere la complessità sociale di figure (come ad esempio il bandito e il brigante) tradizionalmente poste negli angoli più oscuri e negativi del passato.

Parole chiave: retorica, stereotipi, crimine, devianza, processo

La storia del crimine e della giustizia criminale è la lunga storia di una serie di rappresentazioni (sociali, simboliche, letterarie...) mutevoli e spesso discordi, che rivelano il rapporto complesso e contraddittorio che ogni società ha stabilito intorno alla definizione degli stereotipi criminali.* Comparazioni sincroniche e diacroniche aiutano a comprendere più che la *natura* e la definizione del crimine, l'ambiguità dei sistemi penali che oscillano tra le astratte definizioni normative, le concrete pratiche repressive e le molteplici spinte sociali volte a lasciare il loro segno.

Come è stato osservato da Lawrence Friedman, il termine *giustizia penale* è vago o quantomeno provvisto di una molteplicità di significati:

"It is not easy to describe or define this system. In fact, there is no single meaning; the criminal justice system is an umbrella label for certain people, roles and institutions in society. What these have in common is this: they all deal in some significant way with crime – they define crime; or they detect crime; or they prosecute or defend people accused of crime; or they punish crime" (Friedman, 1993, 4).

Un buon metro di misura, di confronto e di comprensione è costituito indubbiamente dalle diverse forme di retorica tramite cui il crimine e il criminale sono *descritti* nei diversi contesti sociali e storici. Una retorica volta a convincere, ma anche a descrivere, catalogare, separare, sancire la legittimità dei comportamenti di chi sta *dentro* rispetto a chi sta *fuori*. E' tale retorica a suggerire molto spesso la natura e gli aspetti dell'ambiguità sottesa ad ogni sistema penale e, soprattutto, al vasto ed incerto fenomeno sociale conosciuto come *criminalità* o devianza.

Come ha notato Lawrence Friedman ad introduzione del suo *Crime and punishment in American history*, la storia del crimine è soprattutto una storia rivolta a cogliere i cambiamenti intervenuti nelle varie epoche sul piano sociale, economico e politico. E' questo è tanto più evidente se solo si considera che i comportamenti identificati come crimini o devianze sono comunque definibili dalle regole sociali prescritte in una determinata epoca:

"Crime is behaviour; and its roots must lie somewhere in the personality, character, and culture of the people who do the acts we condemn. People commit crimes, not "the system". This much is obvious. It seems equally obvious that behaviour reflects what society makes out of people, or fails to make. Committing a crime means that some message was aborted or ignored, some lesson unlearned, some order countermanded, or, at times, some small piece of social rebellion committed. But messages of deviance and misbehaviour came from somewhere, too; they were not inborn. And much the same sort of thing can be said about reactions to crime; they, too, occur in individuals, though socially structured and shaped" (Friedman, 1993, 11).

* Le relazioni presentate al convegno internazionale *Retoriche della devianza* (Capodistria, 6.–8. ottobre 2005) e pubblicate in questo volume trattano anche tali questioni.

I nessi tra ideologia e criminalità già di per sè rivelano quanto il problema della rappresentazione della devianza (e delle retoriche utilizzate per svolgerla) sia determinante non solo per definire la specificità del crimine e la figura del criminale, ma pure per caratterizzare le sue interrelazioni con la società e le istituzioni.

Alcuni anni orsono Carlo Ginzburg, sottolineando *l'ambigua continuità* tra storici e giudici ha osservato:

"La riduzione, oggi di moda, della storia alla retorica non può essere respinta sostenendo che il rapporto tra l'una e l'altra è sempre stato fiacco e poco rilevante. A mio parere, questa riduzione può e deve essere respinta riscoprendo la ricchezza intellettuale della tradizione che fa capo ad Aristotele, a partire dalla sua tesi centrale: che le prove, lungi dall'essere incompatibili con la retorica, ne costituiscono il nucleo fondamentale" (Ginzburg, 2000, 67).

Affermazione, di certo, pertinente e condivisibile. Ma è proprio il tema della *retorica della devianza* che pone alcune questioni inerenti direttamente le fonti giudiziarie a rendere assai complesso il rapporto tra lo storico e il giudice, sul quale lo stesso Ginzburg si sofferma a lungo, rilevando come entrambi si rivolgano alla ricerca dei fatti e siano "accomunati dalla ricerca delle prove", anche se a questa duplice convergenza corrisponde una divergenza su due punti fondamentali. I giudici emettono sentenze, gli storici no; i giudici si occupano soltanto di eventi che implicano responsabilità individuali, gli storici non conoscono questa limitazione (Ginzburg, 2000, 66).

In realtà si tratta di divergenze più apparenti che reali, sia in quanto lo storico, per quanto formuli giudizi dubitativi e non definitivi opera delle scelte ben precise e se, di certo, non è chiamato per lo più ad esprimersi su eventi che implicano responsabilità individuali, le sue interpretazioni traggono spesso spunto da come gli eventi stessi sono incasellati nella sua analisi.

Sul piano teorico si potrebbe sostenere che tra le due *verità* non esista una sostanziale differenza. E' probabilmente il tema stesso delle prove a suggerire come le diversità esistenti tra storici e giudici siano in realtà apparenti: per entrambi la ricostruzione del controverso rapporto tra *verità processuale* (o storica) e *verità effettuale* è affidata in buona misura alle *convenzioni* loro imposte o di cui essi stessi si alimentano.

In linea di principio si potrebbe pure dire che in realtà non esiste "neppure una differenza concettuale tra la prova giuridica e quella propria di qualsiasi altro ambito dell'esperienza", in quanto i risultati probatori dipendono essenzialmente dall'atteggiamento del giudice (e dello storico) nei confronti degli enunciati probatori che vengono dichiarati provati (Ferrer-Beltrán, 2004, 81-84).¹

1 Lo studioso sostiene infatti "l'unica cosa che si può provare è l'enunciato che afferma l'esistenza di una scrivania nel mio ufficio, non la scrivania stessa [...]. Se l'oggetto della prova sono gli enunciati sui fatti formulati dalle parti, sembra chiaro che la convinzione, la certezza, o qualsiasi altro atteggiamento mentale del giudice che si voglia indicare quale finalità della prova dovrà essere riferito a questi enunciati. Non vedo quindi altra possibilità se non quella di

Laddove la prima risente profondamente dei percorsi rituali che talvolta è costretta a percorrere, adombrando la struttura di potere che la esprime, la seconda per quanto esplicitamente sembra ricorrere ad argomentazioni logiche, non diversamente è spesso imbrigliata in pregiudizi e in un quadro di riferimento gerarchico.²

Come è stato notato da Luigi Ferrajoli, il giudice e lo storico sono accomunati dal fatto che entrambi hanno a che fare con il delicato problema della *soggettività* di molte fonti di prova: problema assai più rilevante nel caso del giudice, in quanto a diversità dello storico, che opera prevalentemente con prove documentali preesistenti alla ricerca, egli opera per lo più con fonti giudiziarie che sono prodotte in vista dell'indagine e non prima.³

In questo senso la *devianza*, soprattutto se colta nel momento in cui è sottoposta a coercizione e repressione, riflette ampiamente l'ambiguità del discorso *retorico* che la descrive e la marginalizza.⁴ Si diceva come i nessi tra ideologia e criminalità siano fondamentali per cogliere alcuni aspetti importanti della questione.

Un punto di svolta decisivo, in questo senso, è costituito indubbiamente dalla prima ideologia penale moderna, che nel corso del Settecento si pone nettamente in antitesi con le dottrine penalistiche che l'avevano preceduta.

sostenere che la certezza o la convinzione del giudice riguardino la verità dell'enunciato [...]. Perciò la prova come attività ha la funzione di comprovare la produzione di questi fatti condizionanti, o, che è lo stesso, di determinare il valore di verità degli enunciati che descrivono il loro verificarsi. Il successo dell'istituto della prova giuridica si produce quando gli enunciati sui fatti che si dichiarano provati sono veri, così che può sostenersi che la funzione della prova è la determinazione della verità sui fatti" (Ferrer-Beltrán, 2004, 81-84). Una valutazione che, sul piano teorico, non si può non condividere. In realtà la distinzione tra *verità processuale* e *verità materiale*, elaborata dalla dottrina tedesca alla fine del XIX secolo, trae ragion d'essere da una prospettiva scettica e dalla convinzione che regole e procedure siano tali da produrre un risultato che si allontana sostanzialmente da quella che ipoteticamente si ritiene verità dei fatti.

- 2 Cfr. su questo ad esempio l'ampia disamina compiuta da Damaška, 1991 sul rapporto tra processo e strutture di potere, ponendo a confronto i sistemi di common law e civil law. La contiguità teorica tra la posizione dello storico e quella del giudice si declina dunque nella realtà contestuale in misura della posizione gerarchica in cui entrambi sono inseriti. Una posizione che ovviamente influisce sulla valutazione dei dati probatori, indipendentemente dal sistema teorico di prove predisposto dai diversi sistemi politici e sociali. Un esempio in Povo, 2006: anche il rigido sistema di prove previsto dal Codice austriaco può essere forzato in vista degli obiettivi di cui si fa portavoce la *giustizia punitiva*.
- 3 Ferrajoli osserva: "Tutto ciò che il giudice esperisce non sono i fatti delittuosi oggetto del giudizio ma le loro prove. Non diversamente dallo storico, egli non può dunque esaminare il fatto che ha il compito di giudicare e che sfugge in ogni caso alla sua osservazione diretta, ma solo le sue prove, che sono esperienze di eventi presenti pur se interpretabili come segni di eventi passati [...]. Come in tutte le inferenze induttive, anche nell'inferenza storiografica e in quella giudiziaria la conclusione ha pertanto solo il valore di un'ipotesi *probabilistica* in ordine alla connessione causale tra il fatto assunto come provato e l'insieme di fatti adottati come probatori. E la sua verità non è *dimostrata* come logicamente conseguente dalle premesse, ma solo *provata* come probabile o ragionevolmente plausibile in accordo con uno o più principi d'induzione" (cfr. Ferrajoli, 2004, 26-27).
- 4 Ho affrontato questi problemi in Povo, 2006.

Una visione decisamente negativa del passato, che ebbe il suo punto di forza nei filosofi illuministici e nella cosiddetta scuola giuridica classica che in Cesare Beccaria ebbe uno dei suoi protagonisti più significativi, mise a fuoco le contraddizioni del sistema penale precedente.

L'ideologia penale settecentesca delineò una nuova concezione del crimine e della criminalità e le sue riflessioni costituiscono indubbiamente un osservatorio privilegiato per chi intenda soffermarsi sulla più complessiva formulazione di *retoriche* volte a descrivere il comportamento deviante e, in definitiva, a circoscrivere ideologicamente gli stereotipi che, in negativo, miravano a individuare quella *minoranza* che si poneva (o veniva posta) al di fuori di ciò che era ritenuto lecito o moralmente accettabile.

E' noto come i pensatori illuministici misero sotto accusa il sistema penale preesistente: un sistema, a loro giudizio, caratterizzato dall'incertezza della legge, dall'arbitrarietà delle pene, dalla repressione dei diritti personali, dalle procedure inquisitorie e segrete. L'oppressivo sistema penale del passato veniva investito da una serie di riflessioni e di proposte che in parte avrebbero trovato accoglienza nelle successive riforme penali avviate dai sovrani illuminati e dalle prime codificazioni.

Perno centrale della riflessione dei pensatori illuministici era il primato della legge e la sua assoluta prerogativa di definire i reati e la gradazione della pena in rapporto alla loro gravità. Nessun spazio veniva teoricamente accordato alla legislazione retroattiva e alla discrezionalità del giudice. Inoltre, di conseguenza, colui che infrangeva la legge era comunque ritenuto responsabile, in quanto in grado di valutare razionalmente le proprie azioni.

La riflessione illuministica incise profondamente sul piano della rappresentazione degli stereotipi criminali. Il suo approdo nelle prime codificazioni è al riguardo assai significativa: la tipologia dei reati è definita con regolarità, apparente chiarezza e sicurezza espositiva. La relazione tra crimine e pena è soppesata attentamente e oggettivamente. Ma soprattutto nella definizione e nella comprensione dei reati venivano escluse quelle considerazioni di carattere sociale e morale che potevano servire a cogliere le relazioni tra il crimine e chi l'aveva commesso.⁵

L'enfaticizzazione retorica di questi elementi, che è possibile cogliere non solo negli scritti dottrinari, ma anche nelle stesse codificazioni, si sarebbe effettivamente scontrata con l'esigenza pratica di giudicare atti concretamente e penalmente valutabili. Come è stato sostenuto da Michel Foucault l'immagine del colpevole sarebbe continuamente riemersa a vanificare un'ideologia che aveva invece posto l'accento sull'azione penalmente rilevante.⁶

5 Sul tema la bibliografia è amplissima; mi limito a ricordare le osservazioni di Resta, 1997.

6 "[...] la divisione tra lecito e proibito ha conservato, da un secolo all'altro, una certa continuità. Al contrario, l'oggetto 'delitto' sul quale grava la pratica penale, è stato profondamente modificato: la qualità, la natura, la sostanza, in qualche modo, di cui è fatto l'elemento punibile, più che non la sua

La stessa discrezionalità del giudice, che le codificazioni avevano voluto contenere se non impedire del tutto, investiva direttamente la figura del criminale attraverso un'ampia gamma di attenuanti e aggravanti. Un fenomeno che sarebbe divenuto macroscopico alla fine dell'Ottocento, con i grandi positivisti italiani, protesi a definire la natura e le caratteristiche del deviante sociale.

Di certo il grande movimento illuministico che approdò alle codificazioni sancì una cesura rilevante rispetto al passato: la definizione dei crimini si scrollò ampiamente (anche se, in taluni casi, come nel codice austriaco, non del tutto)⁷ della sovrapposizione tra criminale e peccatore e, soprattutto, indebolendo in maniera decisiva l'ampia tipologia dei *crimini senza vittime*, agevolò il passaggio verso l'individuazione di crimini più convenzionali. E in questo passaggio, come si vedrà, ebbe un ruolo rilevante la netta distinzione operata tra Sette e Ottocento tra la figura del criminale (che teoricamente è colui che infrange una legge dello stato) e il nemico interno (difficilmente configurabile sul piano ideologico in uno stato pienamente sovrano).

Tutto ciò ebbe ovviamente un riflesso diretto sulle retoriche tramite cui veniva descritta ogni forma di devianza: non solo sul piano dottrinario, ma anche su quello più propriamente penale e processuale, con ampi risvolti, come si avrà occasione di osservare, sul versante stesso della rappresentazione letteraria. Le trasformazioni si realizzarono non solo sul piano semantico e su quello del linguaggio giuridico, ma anche sul piano stesso dei contenuti, soprattutto laddove la tecnica espositiva mirava a definire fenomeni sociali razionalmente percettibili e comprensibili.

Le trasformazioni sette-ottocentesche furono rilevanti, anche perchè segnarono un forte distacco rispetto ai secoli precedenti. Il sistema penale medievale e della prima età moderna si era infatti caratterizzato per una sostanziale dualità: da un lato il potere secolare si era assunto il compito di punire i comportamenti ritenuti criminosi, sottolineando, per così dire, gli aspetti *esterni* della violazione compiuta contro l'assetto sociale predominante; dall'altro, il potere ecclesiastico che si era prefisso di rigenerare l'anima del peccatore, aveva perseguito nell'ambito di una dimensione *interiore* (da cui la distinzione tra *foro interno* e *foro esterno*) la trasgressione compiuta nei confronti di un precetto divino.

Le strette interconnessioni tra crimine e peccato e la grande rilevanza dei *crimini senza vittime* giustificavano dunque quella duplice dimensione della repressione penale. Se l'ordine pubblico era assicurato dalle istituzioni secolari, che, soprattutto con

definizione formale. La relativa stabilità della legge ha coperto tutto un gioco di sottili e rapidi mutamenti. Sotto il nome di crimini e di delitti, è vero, si giudicano sempre oggetti giuridici definiti dal codice, ma, nello stesso tempo, si giudicano istinti, passioni, anomalie, infermità, disadattamenti, effetti dell'ambiente o della eredità; si puniscono delle aggressioni, ma attraverso queste delle aggressività; degli stupri, ma nello stesso tempo delle perversioni; degli assassini che sono anche pulsioni e desideri" (cfr. Foucault, 1976, 20).

7 Si veda per questo CPUA, 1997.

l'affermazione di una *giustizia punitiva*, avevano l'obbiettivo di infondere timore e di mettere fuori gioco coloro che costituivano una minaccia per la società, la salute dell'anima e la redenzione del peccatore erano assicurate dalle istituzioni ecclesiastiche. Un'analisi della retorica utilizzata per descrivere soprattutto quei crimini definiti di *mixti fori* può aiutare a definire il livello delle interconnessioni tra i due poteri, ma anche lo specifico rilievo assegnato al comportamento deviante (cfr. Gros, 2001, 23-29).

Questi due poli della giustizia e della pena, predominanti nell'età medievale e moderna si riflettevano ovviamente nella descrizione dei crimini e delle devianze: da quelle, apparentemente più asettiche, dei trattati criminali e delle riflessioni dei giuristi, a quelle che, più legate alla prassi repressiva, tracciavano il profilo del criminale e si soffermavano sulle azioni da lui compiute.

Trattati e pratiche criminali, dunque, ma anche sentenze e, più in generale, atti giudiziari, che definivano sia le tipologie delle devianze che le caratteristiche di coloro che avevano infranto le *leggi umane e divine* (per ricorrere ad una formula assai in uso nella prassi giudiziaria cinque-seicentesca).

Lo stile e il linguaggio adottato dai tribunali costituiscono ovviamente un aspetto rilevante della questione. Così come l'affermarsi, nel corso del Cinquecento, del volgare come lingua predominante nelle sentenze pronunciate dalle corti giudiziarie secolari. Una trasformazione che, molto probabilmente, va di pari passo, con l'affermarsi di una *giustizia punitiva* che, soprattutto nel corso del Seicento, indebolirà significativamente quella dimensione *comunitaria* dei conflitti pervasa dalla faida e dal ruolo assunto dai gruppi parentali (cfr. Povoło, 2004).

In questa direzione può essere interessante analizzare le argomentazioni che i giuristi utilizzavano non solo nella descrizione dei crimini e della loro duplice dimensione ideologica, ma anche nella puntuale elencazione dei *fatti giustificativi* che scindevano il *fatto* (ritenuto lesivo dell'ordine sociale) dalle sue implicazioni personali e contestuali.⁸ Una distinzione che se metteva in rilievo il loro ruolo di mediazione, agevolava pure il passaggio della dimensione conflittuale dal sistema di faida a quello più propriamente istituzionale e giudiziario.

Il lungo e variegato elenco delle attenuanti e delle aggravanti costituisce un punto di osservazione privilegiato per cogliere non solo la dimensione del crimine in età medievale e moderna, ma anche le sue implicazioni retoriche ed espositive. Le diverse dimensioni dello spazio e del tempo (luoghi pubblici e privati, luoghi sacri, di notte, ecc.) si coniugavano con le molteplici implicazioni dovute all'atteggiamento e alle motivazioni di chi infrangeva la legge (con insidie, proditoriamente, mancando alla parola data, ecc.).

Inoltre, istanze di repressione e di redenzione si coagulavano intorno alla definizione di reati come la bestemmia, la bigamia, la sodomia e altri crimini analoghi in

8 Su questi problemi cfr. Carbasse, 1990.

cui la fisiologia del peccato poteva sconfinare in quella ritenuta assai più pericolosa di eresia.

La piena affermazione della istituzioni statuali già nel corso del XVIII secolo favorì l'emergere di una diversa concezione della pena e della punizione. La polemica illuministica contro la pena di morte e la tortura rifletteva, tra l'altro, una concezione pubblica della pena che non si incentrava più essenzialmente sul corpo del criminale. La netta affermazione della pena del carcere esprimeva in fondo l'esigenza da parte delle istituzioni giudiziarie secolari di redimere e di rigenerare colui che, infrangendo la legge, si era posto al di fuori della comunità civile.

La diversa concezione della legge e della pena influirono profondamente sulla definizione degli stereotipi giudiziari e criminali. Il confronto tra scuola classica e positivista costituisce uno dei momenti più significativi di questa trasformazione.⁹

Il modello astratto e razionale del diritto penale enfatizzato dalla scuola classica comportava una percezione del criminale inteso come soggetto libero di intendere e di volere e, in quanto tale, responsabile giuridicamente e moralmente (un buon esempio è costituito dal codice penale italiano Zanardelli del 1889). Come è stato osservato esso rappresentava, di fatto, uno strumento teorico-ideologico di difesa dello status quo, impedendo che si realizzassero istanze di trasformazione (Ferrajoli, 1999).¹⁰ L'astratta definizione di alcuni reati e di *tipologie criminali* (si pensi ad esempio all'infanticidio e all'infanticida) rifletteva una visione sociale fortemente ancorata al passato e che solo la discrezionalità del giudice poteva mediare e attenuare alla luce della presa di coscienza di alcune vistose contraddizioni sociali. In questo senso, il concetto di *equità* tramite cui il giudice mediava il contrasto tra legge e prassi giudiziaria è di estremo interesse, in quanto rivela, sul piano retorico, le argomentazioni che dovevano avallare non solo il divario tra teoria e prassi, ma soprattutto giustificare la non univoca sovrapposizione tra colpevole e criminale.

E d'altronde con la scuola positiva, l'azione penalmente rilevante (definita dalla legge) sarebbe ritornata a confondersi con il soggetto criminale, reimmettendo nello scenario giudiziario la figura del *colpevole*: l'uomo delinquente di Lombroso e la personalità di chi è autore del crimine investono più complessivamente la giustizia penale. La concezione della pena intesa come retribuzione viene meno per lasciare posto alla sanzione preventiva e all'individuazione del deviante e del soggetto socialmente pericoloso.

⁹ Sulle caratteristiche delle scuole giuridiche di fine '800, cfr. Grosso, 1997, 10-22.

¹⁰ Più articolato il giudizio sul codice Zanardelli, in Sbriccoli, 1998, in particolare 510-512. In realtà, come è stato sottolineato da F. Grosso, il codice Zanardelli, pur nella sua impostazione liberale, "Si prestava a interpretazioni e applicazioni autoritarie"; così che le autorità politico-giudiziarie "nei confronti delle agitazioni popolari dell'ultimo decennio dell'Ottocento non hanno esitato a utilizzare il codice penale secondo le interpretazioni più rigorose, o addirittura forzare i suoi enunciati formali pur di conseguire l'obiettivo di colpire il dissenso politico" (cfr. Grosso, 1997, 17).

Lo stereotipo criminale (o per meglio dire gli stereotipi criminali) assume una rilevanza enorme influenzando ideologicamente sulla stessa nozione sociale e sociologica di crimine, protraendosi ben al di là del breve periodo di fortuna goduto dalla scuola positiva, giungendo, in un certo senso e per certi aspetti, sino a questi ultimi anni. Se l'individuazione del soggetto ritenuto socialmente pericoloso si rifaceva per certi versi a quella nozione di crimine e di criminale diffusa nei secoli precedenti all'affermazione della scuola illuministica, la sua declinazione con le (presunte) innovazioni scientifiche la rendeva del tutto nuova e tale da investire la società nel suo complesso.

Questo è nettamente percettibile dall'utilizzo di retoriche volte a individuare i soggetti criminali (e la *criminalità* nel suo complesso), come qualcosa di *esterno* alla società (anche se da essa prodotti). Ovviamente non si tratta più della figura del *nemico interno* (tipologia peraltro recuperata di seguito al fenomeno eversivo del terrorismo) che la società di antico regime aveva enucleato nella dimensione ideologica del banditismo, ma del criminale: un soggetto che per i più svariati motivi trae la sua natura dalle contraddizioni sociali e di esse si alimenta. Selezione naturale (come sostiene Lombroso) o selezione volontaria e consapevole degli stessi soggetti, comunque la *criminalità* diviene di fatto il fulcro delle forti tensioni sociali esistenti e della loro catalizzazione cetuale.

La lettura del crimine non solo diviene per certi versi *naïf* (è la criminalità a produrre la necessaria repressione e il conseguente ristabilimento dell'ordine; oppure sono determinati vizi a favorire se non a ingenerare il crimine), ma stende un velo pietoso sull'inquietante commistione tra società ben ordinata e *criminalità*.¹¹ Basti pensare, ad esempio, non solo al *coinvolgimento* spontaneo o volontario della vittima (protagonista lasciato volutamente in ombra), oppure ai reati di *simbiosi* come la prostituzione, in cui il soggetto stesso, percepito come deviante, non si configurerebbe se non esistesse un'*utenza* che contribuisce attivamente alla definizione del comportamento deviante.

In realtà, la costruzione retorica della devianza, fortemente marcata da quella che possiamo definire una *semantica negativa* mira a più obiettivi. Da un lato a stigmatizzare un destino (quello del criminale) che deve essere evitato, ma, dall'altro, a legittimare paradossalmente, certi comportamenti diffusi tra le élites. E così ogni comportamento disapprovato trova un corrispettivo (e spesso un complemento) in un

11 Come ha osservato E. Resta; "L'intero discorso che scienze sociali e scienze giuridiche alimentano intorno al sistema penale non fa che registrare lo scollamento tra principi e pratiche: i punti di vista possono essere diversi ma l'approccio è comune. L'astutezza e l'impersonalità del meccanismo penale è quello che si dice; quello che avviene è altro e dipende da nascosti processi di selezione, sociale, ideologica, naturale, antropologica che, più o meno volontariamente, orientano il controllo penale verso determinate forme di colpevoli piuttosto che verso neutre attribuzioni di colpe" (cfr. Resta, 1997, 127).

comportamento tacitamente approvato. In definitiva, come è stato osservato, l'individuazione del ladro giustifica in un certo senso quella dello speculatore.

Ma un'attenta analisi della retorica della devianza suggerisce pure, come in parte si è già osservato, l'importanza dei fattori costituiti dallo spazio e dal tempo. In questo senso le relazioni di polizia riflettono non solo le contiguità sociali di cui si accennava, ma anche taluni spazi *protetti* entro cui determinati comportamenti, stigmatizzati sul piano giuridico e normativo, si svolgono del tutto indisturbati.

Come è stato notato dallo studioso anglosassone Dennis Chapman una serie di variabili definisce lo stretto rapporto esistente tra stereotipi criminali (e la loro descrizione) e le gerarchie sociali: l'attore, l'azione con i relativi oggetti, il risultato, il luogo, il tempo e l'ambiente in cui si svolge; l'osservazione e il verbale dell'azione; il ricorso alla corte di giustizia e le varie fasi dell'azione giudiziaria (in cui, come si vedrà, il processo costituisce un punto di osservazione privilegiato). L'individuazione degli stilemi retorici tramite cui viene ad esempio descritto il *capro espiatorio* permette di cogliere il complesso processo di selezione attuato dalle istituzioni e dalle forze sociali predominanti nei confronti delle tipologie criminali.¹²

E la retorica si alimenta pure, ovviamente, di luoghi comuni che i mass media contribuiscono non poco a diffondere attraverso l'utilizzo di stereotipi forti (significativa la semantica utilizzata: il *mostro*, la *mantide religiosa*, ecc). L'evidente sottolineatura retorica che ogni epoca destina a certi *crimini* piuttosto che ad altri è spesso frutto pure di una totale assenza di capacità di lettura storica e sociologica (si pensi agli odierni casi di infanticidio, visti come degenerazione della società attuale). Così come l'utilizzo odierno dei termini *terrorista* e *pacifista* sembra suggerire una polarizzazione, prima ancora retorica che contenutistica, che a fatica è in grado di circoscrivere adeguatamente un fenomeno che ha travalicato i consueti confini ideologici e politici.

La distinzione o commistione tra *criminale* e *nemico interno* comporta ovviamente non solo una riflessione più generale sui processi di penalizzazione compiuti dagli stati ottocenteschi, ma anche un'attenzione particolare verso la semantica utilizzata. Il passaggio dal bandito al brigante (a partire dal Settecento) indica ovviamente la diversa pericolosità sociale del fuorilegge, ma l'utilizzo semantico dei due termini rivela la ambiguità connesse alla definizione di tipologie sempre presenti nella storia.¹³

12 Per queste e le osservazioni precedenti cfr. Chapman, 1971, in particolare 30 e sgg.

13 Come ha osservato Hobsbawm, "si diventa banditi perché si commette qualcosa che pur non essendo considerata criminale dalla coscienza popolare del luogo, invece lo è per lo Stato e i governanti locali [...]. Lo stato interviene nelle 'legittime' dispute private e, secondo la sua considerazione, l'ipmo si trasforma in criminale. Lo stato mostra interesse per un contadino a seguito di una piccola infrazione alla legge, e questi si dà alla macchia perché non può sapere quello che gli deriverà da un sistema che ignora e non comprende i contadini, e che i contadini a loro volta non comprendono". Ed inoltre "il fenomeno è rurale, non urbano. Le società contadine in cui esso si riscontra hanno ricchi e poveri, potenti e deboli, governanti e governati, ma rimangono profondamente e tenacemente tradizionali, a

Più evidente appare la descrizione retorica utilizzata nel descrivere i comportamenti sessuali ritenuti pericolosi o eversivi. Una storia della sodomia potrebbe, di per sè, essere condotta anche solo avvalendosi del linguaggio giuridico e giudiziario utilizzato per descrivere un atteggiamento sessuale che, di per sè, come ha dimostrato la disciplina antropologica, era quanto meno necessario evidenziare al massimo livello per marcare nettamente la *normalità*.

Non diversamente, ma non si tratta che di esempi, la definizione del reato di *stupro* o di rapimento (distinto per il corso dell'età medievale e moderna in *volontario* e *involontario*) suggerisce le caratteristiche di criteri ideologici che nel corso dei secoli sono venuti meno, sino a sciogliersi nella più concreta definizione di reati contro la persona e nell'individuazione dell'assenza di consenso.¹⁴

L'individuazione di specifiche retoriche della devianza comporta poi che ci si soffermi sulle stesse istituzioni che le producevano (polizia, tribunali, ecc.) e sugli stereotipi diffusi capillarmente nei più svariati ambiti sociali (anche con notevoli diversità). Un tema vastissimo e che si potrebbe affrontare sotto diverse prospettive.

Il rapporto tra società ed istituzioni presuppone inoltre che si rifletti sulla capacità (nel corso dei secoli) da parte delle élites di imporre i propri schemi culturali nei confronti del rimanente della società o, comunque, sulle reali possibilità di manipolazione dall'alto di valori socialmente diffusi. In questo senso sarebbe interessante soffermarsi sulla concezione ideologica che certi settori marginali o *criminali* riescono ad elaborare di se stessi, quasi come contrappunto retorico agli stessi stereotipi che contribuiscono socialmente a tracciarne i confini. Ogni epoca, in definitiva, ha un suo *libro dei vagabondi*, che dipinge una società disposta o costretta a svolgersi sul piano della marginalità. Terreno affascinante anche se difficilmente sondabile è quello della percezione che il deviante ha del cosiddetto mondo *normale*. In questa direzione sono fruttuose le indagini che, accostando il tema della mobilità geografica (e sociale) a quello della devianza, raccolgono le impressioni e le riflessioni di chi dall'*esterno* coglie le caratteristiche della società ordinata e regolare.

Se, dall'alto, la recidività del criminale conferma gli stereotipi consolidati (ad esempio il ladro incallito), il processo ideologico che conduce alla creazione delle figure ideal-tipiche del deviante trova spesso un'opposizione dialettica nella configurazione dell'eroe popolare. Si tratta di una tensione molto forte che si gioca su diversi livelli. Ad esempio i tratti dichiaratamente negativi utilizzati per descrivere il brigante meridionale ottocentesco, incontrava, in altri contesti, la figura del brigante cortese e gentiluomo, disposto a rubare ai ricchi per donare ai poveri. A giocare un ruolo forte nella duplice e opposta descrizione stava ovviamente la configurazione

struttura precapitalista" (cfr. Hobsbawm, 1966, 22 e 31). In antico regime la definizione del *bandito* era inoltre essenzialmente collegata alla pena del bando e, soprattutto, all'utilizzo che questa subì di seguito all'affermazione dei poteri centrali, cfr. per un esempio Povo, 2003.

14 Per tali aspetti cfr. Fiandaca, 1988 e Rosoni, 1993.

del fuorilegge, evidentemente non ancora risolta del tutto, tra nemico interno e criminale. E quest'ultimo poteva disporre di una rappresentazione popolare (con risvolti letterari) che, nel primo caso, non veniva lasciata emergere (cfr. Adorni, 1997).

Se la giustizia penale fa parte, in definitiva, di quel processo istituzionale volto a etichettare e identificare chi è dentro e chi è fuori, chi è deviante e chi si situa nella corrente predominante, essa, di certo, riflette pure l'articolazione più potente ed efficace di un determinato processo di stratificazione sociale. Un'arma che si avvale (manipolandoli) degli stereotipi criminali, ma che pure a fatica riesce ad essere efficace nei confronti di quei *subsistemi* chiusi e dai forti addentellati sociali (si pensi alla controversa definizione del termine *mafia*). E così può essere pure interessante, per converso, riflettere sulle tipologie descrittive dei cosiddetti crimini dai colletti bianchi (più che sui loro esiti giudiziari, spesso scontati).

Rimanendo sul piano istituzionale, il discorso retorico della devianza diviene estremamente interessante se analizzato all'interno di quel vero e proprio *teatro del potere* che è il processo penale. Il dramma giudiziario rappresentato dal processo costituisce innanzitutto un confronto tra le diverse realtà istituzionali e il loro atteggiamento nei confronti del crimine. Inquirenti, giudici, avvocati ed imputati offrono, secondo prospettive diverse (innanzitutto sul piano istituzionale e dei rispettivi ruoli) immagini assai sfaccettate della *lesione* compiuta. E se quest'ultima rinvia innanzitutto alla sua previsione giuridica (tratta, da quello che il sociologo americano Lawrence Friedman ha definito un vero e proprio *catalogo* – il codice – che prescrive ciò che è deviante), le diverse descrizioni retoriche si confrontano, spesso apparentemente, in quella ricerca della *verità*, che dovrebbe infine sancire l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato.

La ricerca della *verità giudiziaria* scorre attraverso i riti, che possono essere manipolati, ma che comunque richiedono il rispetto di determinate regole. Riti di impronta accusatoria o inquisitoria. Più aderente al rispetto delle regole procedurali i primi; assai meno i secondi se l'inquirente, come spesso avviene, persegue obiettivi e finalità politici. Una ricerca della verità che è comunque condizionata dal sistema convenzionale delle prove. La dialettica tra sistema di prove legali e libero convincimento del giudice rappresenta nel mondo continentale europeo l'ambiguità sottesa alla ricerca di una verità effettuale condotta nell'ambito di procedure che costringono i protagonisti del rito processuale ad assumere un ruolo ben preciso.¹⁵

Il discorso intorno all'innocenza o alla colpevolezza dell'imputato (e ai suoi sviluppi retorici) sembra essere condizionato da considerazioni che, a priori, traggono la loro legittimità da stereotipi o comunque da formulazione giuridiche che riflettono valori predominanti e gerarchie sociali consolidate. In questa direzione, le *descrizioni* della devianza, così come si sviluppano nell'ambito del contesto processuale, sug-

15 Le diversità di percezione dei diversi riti processuali sono state esaminate da Sapignoli, 1999.

geriscono in particolar modo le tensioni che si scatenano nel momento in cui la giustizia penale tende a porsi come luogo privilegiato di accertamento e di verifica del fatto sociale.¹⁶

Un terreno affascinante, che è stato soprattutto indagato nel mondo anglosassone, in cui, si vuole, che il processo penale rassomigli piuttosto ad un'*arena* che ad un teatro del potere: *law's stories* elaborate dai diversi soggetti, incardinati nei loro ruoli istituzionali (volti a punire, difendersi, autodifendersi), ma anche, a loro volta, sensibili alla pressione degli stereotipi criminali più diffusi. In questa direzione, la responsabilità giudiziaria affidata alla giuria si gioca comunque nell'ambito di una dialettica politica e retorica in cui istituzioni e forze sociali sembrano dialogare in maniera diversa rispetto a quanto avviene (od avveniva) nel continente europeo (Brooks, Gewirtz, 1996).¹⁷

Un confronto dei riti giudiziari odierni con quelli di antico regime suggerisce come il discorso retorico sulla devianza e la criminalità segua un sottile filo rosso (spesso sfuggente o indecifrabile alla percezione dell'osservatore), il cui percorso si svolge tra la spinta delle pressioni sociali e la volontà di imporre determinate regole, ma anche avvolgendosi tortuosamente sulla delineazione di stereotipi criminali che, pure, lo storico e l'antropologo, colgono essere per lo più ideologicamente e retoricamente strumentali.

Il processo inquisitorio di antico regime è assai eloquente nel dimostrare come il *discorso processuale* si configuri alla luce delle regole che imbrigliano la verità effettuale. Ad esempio la cosiddetta *autodifesa* dell'imputato, scritta in realtà dall'avvocato che non può formalmente apparire sullo scenario processuale, assume spesso risvolti involontariamente comici, che denotano il forte potere decisionale del giudice. Ma in mano di un avvocato d'ufficio, diviene nel corso del Settecento un vero e proprio atto di accusa nei confronti di un rito che si oppone al libero confronto tra le parti.¹⁸ Diversamente, il ruolo esplicitamente inquisitorio del processo austriaco che vietava la presenza dell'avvocato difensore, assegnando allo stesso giudice inquirente compiti difensivi, denota una forte pretesa della verità giudiziaria di rappresentare comunque quella effettuale.¹⁹

16 Aspetti ben esaminati da Garapon, 1996.

17 Come è stato notato da Taruffo, 2002, 165, è soprattutto nel contraddittorio che "la dinamica fondamentale del processo sembra essere [...] quella della contrapposizione dialettica tra posizioni in conflitto, dell'ipotesi e della controipotesi, della tesi e dell'antitesi, dell'affermazione e della contestazione di ciò che l'avversario afferma. Mentre nei riti processuali europei le dinamiche conflittuali sembrano invece essere meno caratterizzate dal *policentrismo* e più che di *stories* e narrazioni è preferibile piuttosto parlare di *interpretazioni*."

18 Per questi aspetti cfr. Cozzi, 2000, 149-230.

19 Sul processo austriaco si è soffermato più volte Ettore Dezza; rinvio in particolare al recente Dezza, 2006.

Queste ultime osservazioni rilevano indirettamente l'importanza del discorso letterario nell'individuazione e nella descrizione delle tipologie della devianza. La letteratura offre uno spaccato di grande rilievo sul mondo della devianza. Un terreno sconfinato. Il romanzo giallo (*o noir*) sembra aprire un varco nel fronte apparentemente inossidabile degli stereotipi criminali, rappresentando spesso una descrizione della devianza possibilmente *ricettiva* da parte del lettore,²⁰ in un coinvolgimento ambiguo che sembra riscattare la pedissequa e più diffusa rappresentazione del crimine.

Di certo, va comunque detto, che chi è aduso a scorrere le cronache giudiziarie ottocentesche constata spesso come l'ormai consolidata ricerca della verità da parte del giudice inquirente suggerisca interessanti analogie con il concomitante svilupparsi del romanzo poliziesco.²¹ Costatazione di estremo rilievo se solo si confronta questo momento di passaggio con il periodo precedente, nel quale, a fronte dei voluminosi processi sei-settecenteschi, la verità *fattuale* scorra invece spesso inutilmente sotto gli occhi del giudice senza essere colta.²² Posizione privilegiata, di certo, quella dello storico, che può disporre, a suo favore, di un'ormai consolidata tradizione di romanzi gialli.

E non è un caso che si avvii nel corso del Settecento quella pubblicistica costituita dai cosiddetti *processi famosi*, che se mira ad andare incontro ad una certa curiosità del pubblico, riflette pure una percezione *letteraria* del processo penale cui è sottesa la netta affermazione di una giustizia punitiva che, con il suo ruolo, ha anche imposto alcuni suoi stereotipi più diffusi.²³

Il romanzo storico, all'incontrario, sembra raccogliere molto spesso (acriticamente) la parte più inossidabile degli stereotipi, rappresentandoli retoricamente e simbolicamente alla luce delle tensioni e delle paure della società che li reinterpreta o ancora li condivide.²⁴

Il romanzo storico ottocentesco, in particolar modo, sembra volgersi verso il passato utilizzando schemi retorici pesantemente anacronistici: un ampio settore, che

20 Sul romanzo giallo cfr. Rambelli, 1979.

21 Sul rapporto tra il metodo utilizzato nell'indagine scientifica e quello seguito nell'indagine poliziesca (nello specifico tratta dai romanzi di Conan Doyle), cfr. i vari interventi in Eco, Sebeok, 2000.

22 Il percorso *passivo* dell'inchiesta giudiziaria fa in un certo senso da *pendant* al rigido sistema di prove legali, essenzialmente incentrato sulla testimonianza e sulla confessione. Con l'emergere della cosiddetta *prova morale* e del libero convincimento del giudice l'indagine istruttoria diviene più fluida e la *verità processuale* mira direttamente a rappresentare quanto più è possibile la verità effettuale. Sulla *prova morale* cfr. Palazzolo, 1979 e Rosoni, 1995. Sul rapporto controverso tra *verità processuale* e verità effettuale, come già si è ricordato, si è soffermato Ferrajoli, 2004.

23 Sul fenomeno dei cosiddetti *processi famosi* si è soffermato di recente Luigi Lacché in Lacché, 2006, in particolare 459-468.

24 Su questo filone rinvio all'ampio saggio di Pezzini, 1997. La retorica processuale è dunque strettamente correlata al sistema di prove ed entrambe discendono direttamente dalla struttura del potere detentrici dell'inchiesta giudiziaria, come ha ben messo in risalto Damaška, 1991.

spesso sconfina in quello dei romanzi d'appendice, con l'ambizione di far rivivere immagini fortemente negative come quelle del *bravo* e del *bandito*, oppure personaggi che emergono dal passato per la loro esemplare brutalità o depravazione.²⁵

Quando, ancora, non si inventano del tutto comportamenti o situazioni giuridiche inesistenti (un esempio, diffusissimo, è quello del cosiddetto *ius primae noctis*, che si individua, additandolo negativamente, come una caratteristica della società medievale) (cfr. Boureau, 1995).

Il discorso letterario suggerisce, comunque, una riflessione sulla devianza che la mera rappresentazione giuridica e giudiziaria (con le loro implicazioni criminologiche e sociologiche) non è in grado di sviluppare, per le sue evidenti connessioni politiche e sociali. Una riflessione che investe, poi, più in generale, il rapporto tra storia e letteratura e, in definitiva, le potenzialità di entrambe di rappresentare adeguatamente e verosimilmente il passato.

Storia, diritto e letteratura sono dunque campi in cui la retorica della devianza sembra presentare più dissonanze che similitudini, rivelando comunque un filo rosso che li collega: l'ambiguità del fenomeno *criminalità* e le sue evidenti interconnessioni con la società e le sue istituzioni.

Altro settore di estremo interesse, in cui la retorica della devianza sembra avvalersi di stilemi interpretativi diversi è quello iconografico. Un territorio vasto, che va dalle rappresentazioni delle condanne a morte e della stigmatizzazione dei devianti, a quello variegato degli *ex-voto*. In questi ultimi la rappresentazione retorica della criminalità da parte del mondo popolare, coniugandosi al tema della *grazia* e dell'onore personale, suggerisce molteplici chiavi di lettura, anche se la consolidata presenza di stereotipi diffusi e calati dall'alto rinvia alla sua incapacità od impossibilità di offrire una visione autonoma della *criminalità* (Di Bella, 2004).

L'invenzione della fotografia, a partire dalla fine dell'Ottocento, apre poi una nuova dimensione alla retorica giudiziaria e sociale.

Come è stato notato da Peter Burke, nelle prime fotografie è rintracciabile una sorta di *imitazione* dei dipinti e delle incisioni (Burke, 2002, 27).

Nell'ambito del loro utilizzo a fini repressivi e di controllo, le fotografie rivelano ad un tempo una presunta oggettività e una forte dimensione retorica.

Le foto segnaletiche dei *criminali*, che cominciano ad apparire nei fascicoli processuali delle corti giudiziarie della seconda metà dell'Ottocento, fanno da *pendant* alle immagini impietose dei briganti meridionali uccisi e fotografati.

Nelle foto segnaletiche l'identità del criminale intende assumere un'immagine *oggettiva* che ambisce a fissarne definitivamente lo stereotipo. In realtà, come spesso succede, la loro tipologia rivela molto più dei tratti che caratterizzano le istituzioni

25 Un esempio, di recente riproposto in Gasparini, 2002, è il romanzo che S. R. Marchesi scrisse nel 1891 sul canonico Marcantonio Brandolini, vissuto tra Cinque e Seicento.

preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, che non la personalità del soggetto fotografato.

La violenza retorica delle immagini dei briganti uccisi nei conflitti a fuoco suggerisce diversamente l'inconsapevole dialettica che intercorreva tra l'impetosa azione delle forze militari e di polizia e quella contrapposta del mito popolare del brigante.

Lo sguardo spento del cadavere di Domenico Tiburzi, famoso brigante della Maremma, la cui immagine campeggia in un rinomato ristorante toscano, sembra perpetuare il ricordo del mito di un brigante che si è così rivalso sui suoi stessi uccisori.²⁶ Ma quello sguardo, suggerisce pure, come lo stereotipo del criminale riesca comunque ad affermarsi (in questo caso in una commistione tra retorica popolare e tradizione gastronomica) al di fuori di ogni contestualizzazione storica e sociale.

BIBLIOGRAFIA

- Adorni, D. (1997):** Il brigantaggio. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali 12, La criminalità. Torino, 283-319.
- Alessi Palazzolo, G. (1979):** Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno. Napoli, Jovene.
- Baggiossi, I. (1989):** Il brigante. Storia e storie di Domenico Tiburzi. Firenze, Bonechi.
- Boureau, A. (1995):** Le droit de cuissage. La fabrication d'un mythe, XIII-XIX siècles. Paris, Albin Michel.
- Brooks, P., Gewirtz, P. (eds.) (1996):** Law's Stories. Narrative and Rhetoric in the Law. New Haven - London, Yale University Press.
- Burke, P. (2002):** Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini. Roma, Carocci.
- Carbasse, J. M. (1990):** Introduction historique au droit penal. Paris, PUF.
- Cavoli, A. (1983):** Briganti in Maremma. Storie e leggenda. Pistoia, Tellini.
- Chapman, D. (1971):** Lo stereotipo del criminale. Componenti ideologiche e di classe nella definizione del crimine. Torino, Einaudi.

26 La *fama* di Domenico Tiburzi è attestata da un'ampia bibliografia di studiosi locali che ne hanno documentata la vita e la tragica morte; segnalo in particolare Baggiossi, 1989. Pure ampiamente trattato è stato il vasto fenomeno del brigantaggio maremmano; cfr. ad esempio Mattei, 1981; Cavoli, 1983; Mugnai, 1992. Si tratta di una bibliografia che potrebbe risultare molto utile per inquadrare il fenomeno nella sua complessità. Una bibliografia analoga è pure rintracciabile in un'altra zona che produsse molti *banditi famosi*: la Corsica; cfr. ad esempio Molinelli-Cancellieri, 1994; oppure l'autobiografia del brigante Jerome Monti, stampata per la prima volta nel 1901, cfr. Monti, 1997. Per il brigantaggio meridionale mi limito qui a ricordare Adorni, 1997. Ai confini tra eversione dell'ordine sociale e iatanze di rinnovamento religioso si situa la tragica figura di David Lazzaretti, che diffuse il suo credo tra i contadini dell'Amiata, cfr. la sua vicenda in Petacco, 1978.

- CPUA (1997):** Vinciguerra, S. (ed.): Codice penale universale austriaco, 1803. Padova, Cedam.
- Cozzi, G. (2000):** La società veneta e il suo diritto. Venezia, Marsilio Editori.
- Damaška, M. (1991):** I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo. Bologna, Il Mulino.
- Dezza, E. (2006):** Il nemico della verità. Divieto di difesa tecnica e giudice factotum nella codificazione penale asburgica (1768–1873). In: Miletto, M. (ed.): Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Milano, Giuffrè, 13–77.
- Di Bella, M. P. (2004):** Fieldwork in the Archives. Tracing Rituals of Capital Punishment in Past and Present Italy. In: Velasco, H. M. (ed.): La antropologia como pasion y como practica. Madrid, 161–177.
- Eco, U., Sebeok, T. A. (2000):** Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce. Milano, Bompiani.
- Ferrajoli, L. (1999):** La cultura giuridica nell'Italia del Novecento. Roma – Bari, Laterza.
- Ferrajoli, L. (2004):** Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale. Roma – Bari, Laterza.
- Ferrer-Beltrán, J. (2004):** Prova e verità nel diritto. Bologna, Il Mulino.
- Fiandaca, G. (1988):** I reati sessuali nel pensiero di Francesco Carrara: un onorevole compromesso tra audacia illuministica e rispetto per la tradizione. Rivista italiana di diritto e procedura penale, XXXI, 903–925.
- Foucault, M. (1976):** Sorvegliare e punire. Nascita della prigione. Torino, Einaudi.
- Friedman, M. L. (1993):** Crime and Punishment in American History. New York, Basic Books.
- Garapon, A. (1996):** Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire. Paris, Odile Jacob.
- Gasparini, D. (2002):** Premessa. In: Marchesi, S. R.: Marcantonio Brandolini, una belva umana. Treviso.
- Ginzburg, C. (2000):** Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. Milano, Feltrinelli.
- Gros, F. (2001):** Le quatre foyers de sens de la peine. In: Garapon, A., Gros, F., Pech, T.: Et ce sera justice. Punir en démocratie. Paris, Éditions O. Jacob, 11–138.
- Grosso, C. F. (1997):** Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12. La criminalità. Torino, 7–34.
- Hobsbawm, E. J. (1966):** I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale. Torino, Einaudi.
- Lacché, L. (2006):** Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento. In: Miletto, M. (ed.): Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Milano, Giuffrè, 459–513.

- Mattei, A. (1980):** Brigantaggio sommerso. Storie di doppiette senza leggenda. Roma, Scipioni.
- Molinelli-Cancellieri, L. (1994):** Spada, dernier bandit corse. Nîmes, C. Lacour.
- Monti, J. (1997):** Quand j'étais bandit. Ajaccio.
- Mugnai, R. (1992):** Il brigantaggio in Maremma tra Ottocento e Novecento. Grosseto.
- Petacco, A. (1978):** Il Cristo dell'Amiata. La storia di David Lazzaretti. Milano, Mondadori.
- Pezzini, I. (1997):** La figura criminale nella letteratura, nel cinema e in televisione. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12. La criminalità. Torino, 65-117.
- Povolo, C. (2003):** Storia di un uomo che divenne bandito. In: Manconi, F. (ed.): Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII. Roma, Carocci, 197-224.
- Povolo, C. (2004):** Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi. In: Chiodi, G., Povolo, C. (eds.): L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII). Vol. II. Verona, Cierre, 19-170.
- Povolo, C. (2006):** La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel veneto dell'Ottocento. Verona, Cierre.
- Rambelli, L. (1979):** Storia del "giallo" italiano. Milano, Garzanti.
- Resta, E. (1997):** La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori del reato. In: Violante, L. (ed.): Storia d'Italia. Annali, 12. La criminalità. Torino, 121-155.
- Rosoni, I. (1993):** Violenza (diritto intermedio). In: Enciclopedia del diritto, XLVI, 843-858.
- Rosoni, I. (1995):** Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna. Milano, Giuffrè.
- Sapignoli, M. (1999):** Il processo penale nella percezione di magistrati e avvocati. Padova, Cedam.
- Sbriccoli, M. (1998):** Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990). In: Violante, L. (ed.): Legge, diritto, giustizia. Storia d'Italia, Annali 14. Torino, 486-551.
- Taruffo, M. (2002):** Sui confini. Scritti sulla giustizia civile. Bologna, Il Mulino.